

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 24 del 26-03-2024

COPIA

SINDACO

Oggetto: **Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria, nonché sfalcio piante e vegetazione infestante su terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario. - Anno 2024**

IL SINDACO

Vista la nota di RFI-Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo - S.O. Unità Territoriale di Palermo, n. UA 12/12/2023 - RFI-VDO-DOIT.PA.UT\PEC\P\2023\0001431, indirizzata a questa Amministrazione Comunale ed ai Sindaci dei Comuni confinanti con le linee ferroviarie di giurisdizione dell'Unità Territoriale di Palermo, assunta al ns. ufficio protocollo in data 12/12/2023, prot. gen. n. 41647, con la quale, a seguito di attività di vigilanza linea condotte dal personale di esercizio della scrivente Società lungo la porzione di tracciato ferroviario intersecante il territorio di giurisdizione di Codesto rispettabile ente in indirizzo, è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di potenziale criticità nei riguardi della sicurezza dell'esercizio ferroviario determinate dalla mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui all'art. 52 del D.P.R. 753/1980 ss.mm.ii.;

Visto che, in considerazione dell'accertato stato di potenziale pregiudizio per la sicurezza della circolazione ferroviaria e tenuto conto dei delicati risvolti che potrebbero determinarsi nei riguardi della pubblica incolumità e sicurezza all'occorrenza di possibili eventi anomali, si richiede l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/00, con l'imposizione dell'obbligo a tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria il rigoroso adempimento alle disposizioni normative sopra richiamate, nonché di voler porre in essere le previste azioni di vigilanza e controllo atte ad assicurare l'effettiva ottemperanza al provvedimento emanato da parte di tutti i cittadini interessati.

Considerato che a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, è l'obbligo di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nonché dell'esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria competenza, anche tramite la

realizzazione di idonee fasce parafuoco, allo scopo di prevenire potenziali pericoli tanto per la pubblica incolumità quanto per la regolarità e sicurezza dell'esercizio;

RICHIAMATO

Quanto disposto al Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 753/80 inerente la "*Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio*", con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42,44,47,52,55,56 del citato decreto e, più in particolare, agli articoli 52 e 55 che così recitano:

Art. 52:

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di mt. 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di mt. 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di mt. 1 per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di mt. 1,50: Gialberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a mt. 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di mt. 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei...

Art. 55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di mt. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...

CONSIDERATI

- I rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui sopra, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza con la regolarità della stessa,
- Pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione dei treni, la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

DATO ATTO

Che il territorio comunale è attraversato dalla linea ferroviaria Messina-Palermo, gestita da RFI, che la classifica come fondamentale;

RITENUTO

Opportuno richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra richiamate e ravvisata, pertanto la necessità e l'urgenza, ancorchè con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari in particolare, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

CONSIDERATO

Pertanto che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

DATO ATTO

Che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i

motivi sopra esposti;

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80;
- L'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 del *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;
-

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATI

I rischi di:

- Possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RILEVATA

la necessità di intervenire al fine di prevenire i pericoli in atto segnalati

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria della linea Messina-Palermo, ricadente nel territorio del Comune di Sant'Agata di Militello, ciascuno per la/le particella/particelle catastale/catastali di propria competenza:

- **di verificare ed eliminare** i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti negli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale comunale, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, ed in particolare di provvedere:
 1. al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
 2. a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 3. ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando in danno, le spese sostenute per gli interventi effettuati;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia:

- Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Agata di Militello allo scopo di darne conoscenza alla cittadinanza;
- Trasmessa alla Prefettura di Messina, a Rete Ferrovia Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo, alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale ed alla Questura di Messina.

DEMANDA

In via prioritaria alla Polizia Locale, le attività di vigilanza e controllo atte ad assicurare l'effettiva attuazione, da parte dei cittadini interessati, del provvedimento emanato e a tutti gli altri organi di Polizia per l'osservanza della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, in applicazione alla Legge 06.12.1971, n. 1034 "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali", si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, per chiunque ne abbia interesse, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, entro il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è inoltre possibile:

- il ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Messina, entro gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;

- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

RENDE NOTO

- Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, fatti salvi ed impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 24 del 26-03-2024 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **26-03-2024** al **10-04-2024**.

Sant' Agata di Militello, li 26-03-2024

Il Vice Segretario Generale

F.to Antonino Bertolino